

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

#### AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Sistri: nuova funzionalità per la gestione dei pagamenti</b>	<p>Con comunicazione pubblicata nel sito ufficiale, il Ministero dell'Ambiente rende nota l'attivazione di una nuova applicazione all'interno della sezione GESTIONE AZIENDA che consente agli operatori di determinare in piena autonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione dell'importo dei pagamenti dovuti;</li> <li>- la comunicazione degli estremi dei pagamenti effettuati;</li> <li>- l'inoltro dei documenti di attestazione dell'avvenuto pagamento.</li> </ul> <p><i>Nota Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del Territorio del 18 marzo 2014, in <a href="http://www.sistri.it/">http://www.sistri.it/</a></i></p>
<b>RAEE: in vigore il decreto di recepimento direttiva UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>	<p>Pubblicato il decreto che recepisce la normativa europea sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e che unifica in un unico corpo normativo quasi tutte le disposizioni in materia di RAEE.</p> <p>Molte le novità per il settore, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'innalzamento degli obiettivi di raccolta, di recupero e di riciclaggio</li> <li>- applicazione delle medesime procedure di smaltimento anche ai pannelli fotovoltaici</li> </ul> <p><i>Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)", in Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014 n. 73</i></p>
<b>Produttore di rifiuti: responsabilità per l'intera catena di trattamento</b>	<p>Colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo</p> <p><i>Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 13025 del 20 marzo 2014</i></p>
<b>Sottoscrizione accordo quadro ANCI-CONAI 2014-2019</b>	<p>ANCI e CONAI hanno raggiunto un'intesa per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro che regolerà per il quinquennio 01/04/2014 – 31/03/2019 l'entità dei corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i "maggiori oneri" della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.</p> <p><i>Comunicato stampa comunicato pubblicato nel sito Conai in data 07 aprile 2014 in <a href="http://www.conai.org/hpm01.asp?CgiAction=Display&amp;IdCanale=146&amp;IdNotizia=2153">http://www.conai.org/hpm01.asp?CgiAction=Display&amp;IdCanale=146&amp;IdNotizia=2153</a></i></p>
<b>Sistri: il sistema è conforme</b>	<p>Rispondendo a un'interrogazione della Camera dei Deputati sulla funzionalità del sistema Sistri, con risposta del 3 aprile 2014 il Governo ha reso noto che il 20 dicembre 2013, la Commissione di collaudo sul Sistri ha rilasciato l'apposito certificato di conformità del nuovo sistema di controllo. Il Ministero dell'Ambiente ha quindi confermato l'esito positivo della verifica effettuata, dando il nulla osta alla prosecuzione.</p> <p><i>Parlamento italiano, Risposta 3 aprile 2014 alla interrogazione parlamentare 5-02535 "Iniziative urgenti per risolvere le numerose problematiche connesse all'entrata in funzione del Sistri"</i></p>

#### SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	<b>20.05.2014</b>	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
<b>Gas</b>	Obbligo di dichiarazione all'Ispra,	Tutti gli operatori delle	<b>31.05.2014</b>	Dpr 43/2012

<b>fluorurati</b>	esclusivamente in formato elettronico, accessibile al sito <a href="http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas">http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas</a>	applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra	• art. 16
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

## APPROFONDIMENTI

<b>Raee: recepita la direttiva europea</b>	<p><b>Premessa</b>  Il 12 aprile è entrato in vigore il D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 che recepisce la Direttiva Europea RAEE (2012/19/EU).  Il nuovo decreto abroga il D.Lgs. 151/2005 e le sue successive modificazioni ad eccezione dell'art. 6 comma 1-bis, dell'art. 10 comma 4 e dell'art. 13 comma 8, dell'art. 15 commi 1 e 4 e dell'art. 20 comma 4. Vengono altresì abrogati dal provvedimento alcuni articoli del regolamento 25 settembre 2007 n. 85, della legge 4 giugno 2010 n. 96 e della legge 6 agosto 2013 n. 97  L'Italia è uno dei primi Stati membri dell'Unione Europea a integrare le indicazioni comunitarie alla propria normativa in materia.  Alcune delle principali novità introdotte dal nuovo provvedimento di ricezione riguardano:  1) L'istituzione di un elenco, gestito dal Centro di Coordinamento, con iscrizione obbligatoria per tutti gli impianti di trattamento dei RAEE;  2) L'obbligo, anche per i venditori online, di ritirare gratuitamente il prodotto a fine vita, istituendo dei punti di raccolta sul territorio;  3) L'introduzione dell'uno contro zero ovvero la possibilità, per il consumatore, di consegnare i RAEE nei punti vendita, senza dover necessariamente effettuare un acquisto.</p> <p><b>I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>  Il ciclo di vita delle apparecchiature elettriche termina con la loro trasformazione in rifiuti elettrici ed elettronici.  Sono rifiuti di apparecchiature elettriche o RAEE le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfa, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene.  In funzione della loro pericolosità i RAEE si dividono in:  a) <u>RAEE pericolosi</u>:  - Frigoriferi  - Condizionatori  - Televisori e monitor  - Sorgenti luminose  b) <u>RAEE non pericolosi</u>:  - Lavatrici  - Lavastoviglie  - Giocattoli  - Elettrodomestici di medie e piccole dimensioni in genere diversi da quelli indicati nella categoria precedente.  Una ulteriore distinzione viene effettuata tra:  - <u>Raee "domestici"</u> che sono i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici sia da utilizzatori diversi ("dual use"), sono in ogni caso considerati Raee "domestici";  - <u>Raee "professionali"</u> che individuano sono i Raee diversi da quelli provenienti da nuclei domestici;  - <u>Raee di piccolissime dimensioni</u>: sono i Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.</p> <p><b>I raggruppamenti</b>  I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere suddivisi in 5</p>
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>raggruppamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)Freddo e clima (ad es. Condizionatori, frigoriferi);</li> <li>2)Altri grandi bianchi (ad es. lavatrici, lavastoviglie);</li> <li>3)Tv e Monitor;</li> <li>4)IT e consumers electron ics (elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici);</li> <li>5)Sorgenti luminose (lampade a risparmio energetico, lampade al neon ecc..).</li> </ol> <p><b>I pannelli fotovoltaici</b></p> <p>Sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento n. 4. Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.</p> <p><b>Ritiro Raee e conferimento ai Centri di raccolta</b></p> <p>Con il D.Lgs. 14 Marzo 2014 n. 49 viene nuovamente ribadito l'obbligo dei distributori di provvedere a ritirare i RAEE domestici dai propri clienti in ragione di uno contro uno. La raccolta viene effettuata presso i distributori nella modalità del "Deposito preliminare" Gli stessi distributori sono obbligati ad iscriversi nella sezione RAEE dell'Albo e indicare anche quali sono i luoghi presso i quali intendono effettuare il "Deposito preliminare" dei rifiuti.</p> <p>Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo.</p> <p>Nello specifico, i RAEE possono essere conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presso i centri di raccolta comunali</li> <li>- presso impianti autorizzati ai sensi degli art. 208, 213, 216 del D.Lgs. 152/2006.</li> </ul> <p>Il trasporto deve avvenire esclusivamente dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento o centro di raccolta; se il raggruppamento è in altro luogo diverso dal punto vendita, dal punto vendita al luogo di raggruppamento; dal luogo dove è effettuato il raggruppamento (punto vendita o altro luogo) al centro di raccolta.</p> <p>Il trasporto presso i siti autorizzati deve avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogni 3 mesi</li> <li>- Al raggiungimento di 3500 Kg</li> </ul> <p>In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno.</p> <p>Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Rimane l'obbligo di accompagnare il trasporto con il particolare "documento di trasporto" ex Dm 65/2010 e di tenere copia dello "schedario di carico e scarico".</p> <p>Resta inteso che la raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantirne l'integrità al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.</p> <p><b>Gli obblighi dei produttori nel sistema di gestione dei RAEE</b></p> <p>Il Produttore è la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- e' stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;</li> <li>- e' stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma di quanto al punto precedente;</li> <li>- e' stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di</li> </ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p>- e' stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.</p> <p>I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, sono obbligati a conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio imposti dalla legge. Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso il finanziamento del sistema di gestione dei RAEE organizzato per sovvenzionare la raccolta, il trasporto ed il successivo trattamento delle AEE immesse sul mercato e ormai giunte a fine vita.</p> <p>I produttori adempiono ai propri obblighi mediante sistemi di gestione operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, che si sostanziano in due tipologie:</p> <p>a) <u>Sistemi Individuali</u>. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in tale forma devono organizzare un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. E' fatto obbligo al produttore richiedere al ministero dell'ambiente il riconoscimento ufficiale del proprio sistema di gestione che dovrà avere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;</li> <li>• Essere in grado di operare su tutto il territorio nazionale;</li> <li>• Operare attraverso delle modalità di gestione che garantiscono agli utilizzatori finali informazioni chiari e corrette sulle modalità di funzionamento dell'intero sistema e sulla raccolta dei RAEE;</li> <li>• Deve dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema di gestione della qualità equivalente.</li> </ul> <p>b) <u>Sistemi Collettivi</u>. Tali sistemi sono costituiti in forma consortile e vi possono partecipare i produttori, i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori, i recuperatori. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni impartite dal Centro di Coordinamento. I sistemi collettivi devono anch'essi sottostare all'approvazione del Ministero dell'Ambiente e dovranno trasmettere annualmente il piano di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo. Inoltre anch'essi, come i sistemi individuali dovranno essere dotati delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità.</p> <p>La scelta dell'uno o dell'altro sistema viene fatto dai produttori al momento dell'iscrizione al registro telematico AEE. E' in questa fase che il produttore deve indicare come intende finanziare il sistema di gestione.</p> <p><b>Il Marchio di identificazione del produttore e l'obbligo di informazione</b></p> <p>Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.</p> <p>I produttori devono fornire unitamente alle nuove apparecchiature informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'obbligo di non smaltire tali rifiuti come "urbani" misti ma di effettuare la raccolta differenziata;</li> <li>- l'esistenza di appositi sistemi di raccolta e della possibilità di riconsegnarli al distributore all'atto dell'acquisto di analogo prodotto nuovo ("uno contro uno");</li> <li>. la possibilità e i casi in cui, per i Raee di piccolissime dimensioni è possibile consegnarli senza obbligo di acquisto ("uno contro zero");</li> <li>- gli effetti per la salute umana dalla presenza eventuale di sostanze pericolose nelle apparecchiature;</li> <li>- il ruolo dei consumatori nel contribuire al riutilizzo e riciclaggio dei Raee.</li> </ul>
<b>Riferimenti normativi</b>	D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014 Supplemento Ordinario n. 30

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) Che cosa si intende per 1 contro 0 ?**

Si tratta di una novità introdotta dal D.Lgs. 49/2014 che consente al consumatore di consegnare gratuitamente i RAEE di piccole dimensioni - inferiori a 25 cm - presso i punti vendita, senza alcun obbligo di acquisto. Si precisa che il ritiro di questi rifiuti tecnologici è obbligatorio per i punti vendita con superfici superiori a 400 mq e facoltativo per quelli più piccoli.

### **2) Che cosa si intende per “Centro di raccolta “ ai sensi del D.Lgs. 49/2014 ?**

Per centro di raccolta si intende sia quello gestito ex articolo 183, comma 1, lettera mm), D.lgs 152/2006 sia quello autorizzato ex articoli 208, 213 e 216, D.lgs 152/2006.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*